

NEOS (gruppo Alpitour)

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE - 9 -

**Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro**

INDICE

PARTE SPECIALE - 9 -

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).....	3
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	5
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE	6
4. PRINCIPI GENERALI AZIENDALI E MISURE PREVENTIVE.....	7
4.1 <i>Procedure / Disposizioni</i>	7
4.2 <i>Requisiti e competenze</i>	7
4.3 <i>Informazioni</i>	8
4.4 <i>Formazione</i>	9
4.5 <i>Registri e altri documenti</i>	9
4.6 <i>Riunioni</i>	10
5. DOVERI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI.....	11
5.1 <i>Il datore di lavoro deve</i> :.....	11
5.2 <i>I lavoratori devono</i> :.....	13
6. I CONTRATTI DI APPALTO.....	14
6.1 <i>Rapporti con le imprese appaltatrici</i>	14
6.2 <i>Rapporti con le imprese appaltanti</i>	14

1. Le fattispecie dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce al disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 8 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico Sicurezza -, dell'art. 9 Legge 25 agosto 2007 n. 123 che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* che si riporta interamente per chiarezza espositiva.

“Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Con riferimento ai nuovi reati presupposto previsti dall'art. 25 *septies* si osserva che:

1) Per quanto riguarda il delitto di lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 590 c.p., l'art. 25 *septies* circoscrive l'ambito di applicazione esclusivamente alle fattispecie di:

- lesioni gravi che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, I c. c.p.: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o

un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- lesioni gravissime che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, II c. c.p. se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sono altresì comprese nella nozione delle lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro anche le malattie professionali.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

2) La responsabilità amministrativa della società può ricorrere nel caso di omicidio colposo, di cui all'art. 589, comma 1 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Nel caso di omicidio colposo anche con violazione dell'art. 55, comma 2, del d. lgs. 81/2008, è prevista una sanzione maggiore: allorché il datore di lavoro abbia ommesso la valutazione dei rischi e l'adozione del documento a tale proposito secondo l'art. 28 d. lgs. 81/2008¹ in diverse tipologie di aziende:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

A livello sanzionatorio l'art. 25 *septies* prevede un differente trattamento per i casi di omicidio o di lesioni personali colpose:

- per l'omicidio colposo *ex art. 25 septies*, comma 1, commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/2008, si applicano una sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

¹ L'art. 28 del d. lgs. 81/2008 entrerà in vigore il 1 gennaio 2009 salvo eventuali ulteriori proroghe.

- per i casi di omicidio colposo che non rientrano nella previsione del comma 1 si applicano una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- per i casi di lesione personale colposa, sia essa grave o gravissima, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 100 quote e non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I principali Processi Sensibili che Neos S.p.A. ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- Informazioni ai lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - informazione specifica;
 - informazione e consultazione;
- Piani di formazione con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- Attività di monitoraggio del sistema preventivo, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - misure di mantenimento e miglioramento;

- gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e prevenzionale;
- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - stesura documento di valutazione dei rischi interni;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi congiunta;

3. Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;
- Lavoratori;
- Appaltatori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'OdV nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma, quale la nomina di un consulente esterno particolarmente esperto della materia.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei Reati qui considerati.

4. Principi generali aziendali e misure preventive

La presente Parte Speciale indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 si prevede quanto segue.

4. 1. Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- La Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

4. 2. Requisiti e competenze

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) , il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al SPP, devono essere nominati formalmente;
- Devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - o di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,

ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

oppure

- o essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - o essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
- o essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - o aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - o aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - o aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

4. 3. *Informazione*

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;

- Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- Il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- La Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

4. 4. *Formazione*

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento ai partecipanti, svolgimento e risultanze).

4. 5. *Registri e altri documenti*

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;

- Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- La Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;
- La Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

4. 6. Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

5. Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di specificare meglio i principi descritti al precedente punto, si prevede quanto segue.

5. 1. *Il Datore di Lavoro deve:*

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - o una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - o l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - o il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare
 - o designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi; all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
 - adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

5. 2. I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6. I contratti di appalto

6. 1. Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6. 2. Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.
In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.
Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.